

Alert n. 182:  
D.L. 19 maggio 2020, n. 34  
cd. "Decreto Rilancio"

## Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI n. 182

21 maggio 2020



### Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

\*\*\*

#### **ALERT n. 182: Decreto Rilancio, le disposizioni su lavoro portuale e trasporti marittimi.**

##### ***Premessa.***

Al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente all'impatto che tale scenario sta avendo sull'economia reale del Sistema Paese, l'ultimo dei provvedimenti adottati dal Governo è il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "[Decreto Rilancio](#)") recante "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**", pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#), Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 (supplemento ordinario n. 21).

Il testo, contenente una **maxi manovra da 55 miliardi di euro**, si compone (nella sua versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale) di 260 pagine numerate e 266 articoli.

Nel tentativo di fornire indicazioni e notizie circa le misure contenute nel citato Decreto, il presente Alert, a cui faranno seguito ulteriori edizioni di approfondimento, riporta una panoramica delle principali **misure relative alle infrastrutture e ai trasporti**, riportate al **Capo III del Decreto** (Vds. pp. 176 e ss.).

Per quanto di interesse per il **settore marittimo**, si segnalano in particolare i seguenti articoli:

- **Art. 197**, rubricato "*Ferrobonus e Marebonus*";
- **Art. 199**, contenente "*Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi*";
- **Art. 200**, rubricato "*Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale*";
- **Art. 205**, contenente "*Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di Servizio Pubblico con le Isole maggiori e minori*".

Si evidenziano inoltre l'**Art. 211** recante "*Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari*", l'**Art. 215** avente ad oggetto "*Misure per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL*" e l'**Art. 161**, di cui al Titolo VI del Decreto, relativo alla "*Proroga del pagamento dei diritti doganali*".

## ***Sull'Art. 197: "Ferrobonus e Marebonus".***

Per le due misure, il Decreto Rilancio<sup>1</sup> approva una spesa complessiva per il 2020 pari a **50 milioni di euro, di cui 30 milioni** sono ulteriormente destinati per l'attuazione di progetti rientranti nel *cd. Marebonus*, mentre la spesa aggiuntiva di **20 milioni** è autorizzata per i progetti rientranti nel *cd. Ferrobonus*. Tali voci di spesa aggiuntive andranno pertanto ad integrare quelle risorse già stanziare dall'ultima legge di bilancio per l'anno 2021.

## ***Sull'Art. 199: "Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi".***

Tra le principali **disposizioni per il lavoro portuale e i trasporti via mare**, con particolare riferimento al citato articolo 199 del Decreto<sup>2</sup>, si evidenziano le seguenti misure:

### **Possibile riduzione fino all'azzeramento dei canoni concessori.**

È prevista per le Autorità di Sistema Portuale ("AdSP"), al fine di sostenere il sistema dei porti e il trasporto marittimo per l'anno 2020, la facoltà di ridurre fino all'azzeramento l'importo dei canoni concessori, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili e anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione (fino al 31 luglio oppure fino al 31 dicembre 2020) su una diminuzione del fatturato pari o superiore del 20% da parte del concessionario<sup>3</sup>.

### **Autorizzazioni ex art. 17 legge n. 84/94 prorogate di 2 anni.**

In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del Sistema Portuale italiano, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ("Legge portuale"), sono prorogate di due anni.

### **Autorizzazioni ex art. 16 e concessioni ex art. 18 legge n. 84/94 prorogate di 12 mesi.**

Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, il D.L. prevede che: **(i)** la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della Legge portuale, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; **(ii)** la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 Cod. nav. e dell'articolo 18 della Legge portuale attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dai citati articoli 16 e 18 ovvero dell'articolo 36 Cod. nav., già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

---

<sup>1</sup> Vds. art. 197 del D.L. Rilancio, rubricato "Ferrobonus e Marebonus", secondo cui: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [...] è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [...] è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265".

<sup>2</sup> Vds. art. 199 del D.L. Rilancio, rubricato "Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi".

<sup>3</sup> Ciò, sia per quanto riguarda i canoni concessori dei beni demaniali che per quanto riguarda i canoni concessori del lavoro portuale, sia per la gestione dei canoni delle stazioni marittime e servizi a supporto passeggeri.

## **Concessioni servizio di rimorchio.**

La durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 Cod. nav. attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi.

## **Magazzinaggio e supporto ai trasporti.**

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

## **Ormeggio**

Per il servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

## **Istituzione del Fondo.**

È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT") un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: **(i)** nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 dell'art. 199 da parte delle AdSP, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; **(ii)** nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del MIT, dell'indennizzo.

Con decreto del MIT, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si procede all'assegnazione delle risorse.

## **Destinazione temporanea di aree e banchine.**

Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le AdSP possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

## **Sull'Art. 200: "Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale".**

Tale norma<sup>4</sup> prevede l'istituzione presso il MIT di un **fondo da 500 milioni di euro** per l'anno 2020, volto a sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico - in cui si ritiene rientri anche il TPL marittimo - a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del Decreto di cui *infra*.

---

<sup>4</sup> Vds. art. 200 del D.L. Rilancio, rubricato "Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale".

## ***Sull'Art. 205: "Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di Servizio Pubblico con le Isole maggiori e minori".***

Il Decreto<sup>5</sup> prevede che l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le Isole maggiori e minori è **prorogata** fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento 355/92/CEE e, comunque, non oltre la data del **18 luglio 2021**.

## ***Sulle ulteriori misure di interesse per il settore.***

Segnaliamo, da ultimo: **(i)** l'**articolo 211**<sup>6</sup> del Decreto che prevede, a causa della perdurante situazione emergenziale, la necessità anche nella *cd.* Fase 2 l'adozione di misure volte, tra le altre, a rafforzare la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto; **(ii)** l'**articolo 215**<sup>7</sup> del Decreto, contenente misure di tutela per il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale, è finalizzato ad individuare le modalità di ristoro degli esborsi economici sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio (inclusi gli abbonamenti) per servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità di trasporto che, a causa dell'emergenza COVID-19, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni; **(iii)** l'**articolo 161**<sup>8</sup> del Decreto stabilisce la proroga dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio 2020 e la data del 31 luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda al [testo del "Decreto Rilancio"](#) nonché all'apposita [relazione tecnica allegata](#).

\*\*\*

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito [www.assarmatori.eu](http://www.assarmatori.eu)

\*\*\*\*

---

<sup>5</sup> Vds. art. 205 del D.L. Rilancio, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di Servizio Pubblico con le Isole maggiori e minori".

<sup>6</sup> Vds. art. 211 del D.L. Rilancio, rubricato "Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari".

<sup>7</sup> Vds. art. 215 del D.L. Rilancio, rubricato "Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL".

<sup>8</sup> Vds. art. 161 del D.L. Rilancio, rubricato "Proroga del pagamento dei diritti doganali".

---

*Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: [segreteria@assarmatori.eu](mailto:segreteria@assarmatori.eu)*